

Capo I - Autorizzazione al funzionamento
Art. 27. Requisiti minimi generali per le strutture sociali.

1. Le strutture sociali devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- a) essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità;
- b) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- c) assicurare ai dipendenti il rispetto rigoroso delle norme contrattuali in materia;
- d) assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- e) assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- f) garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura;
- g) prevedere un impianto di climatizzazione di aria calda e fredda, garantendo la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura.

2. Le comunità di tipo familiare e le strutture residenziali devono inoltre rispettare i seguenti ulteriori requisiti minimi generali:

- a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- c) predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato e, per i minori, un piano educativo personalizzato;
- d) predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- e) predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- f) adottare e pubblicizzare una carta dei servizi sociali, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;
- g) organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali;
- h) adottare un regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse; il regolamento descrive: l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità; le modalità di ammissione e dimissione; la copertura assicurativa dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari; le forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; i criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza.

Art. 28. Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture.

1. I requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, sentiti i soggetti solidali di cui all'*articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005* e previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Le strutture, salvo le comunità familiari e i gruppi di convivenza, con capacità ricettiva superiore a quelle previste dal presente regolamento devono organizzare la loro attività in unità autonome (moduli) non superiori a due. Tali unità possono condividere i servizi generali.

Art. 29. Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione.

1. Ai sensi dell'*articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005*, la realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture socio-sanitarie è regolata dalla *legge regionale 28 luglio 2006, n. 10* (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della *legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5*).

3. I comuni possono delegare alla provincia le funzioni attribuite in materia di autorizzazione di strutture sociali.

4. I comuni possono delegare alle aziende sanitarie locali le funzioni ispettive e di controllo in materia di autorizzazione di strutture sociali.

5. Ai sensi dell'*articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005*, sono soggetti all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie.

Art. 30. Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che intendono gestire strutture destinate a servizi residenziali o a ciclo diurno devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, al comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa. Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standard stabiliti con il presente regolamento e con i successivi provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 1.
3. L'atto autorizzativo è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora, nel corso dell'esame della documentazione, si rilevi la necessità di provvedere alla sua integrazione i termini del procedimento sono prorogati sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende concessa.
4. Qualora il comune disponga il diniego alla autorizzazione, il provvedimento deve essere motivato.
5. Il comune è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alla autorizzazione ivi compresi il rilascio delle concessioni o autorizzazioni anche di natura sanitaria, che vengono richieste dal comune alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 31. Elementi dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione rilasciata dal comune deve contenere:
 - a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
 - b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
 - c) la tipologia della struttura tra quelle indicate nel presente regolamento;
 - d) la capacità ricettiva autorizzata;
 - e) le figure professionali impiegate;
 - f) il nominativo del coordinatore responsabile della struttura.
2. Il comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale e ogni sua variazione alla provincia territorialmente competente.